



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **224/2025** promossa da:

Parte_1 C.F. *CodiceFiscale_1*, con il patrocinio dell'Avv. Guido Baroni,
elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Corbetta (MI), Via Dante Alighieri, 2,
come da procura in atti,

RICORRENTE

contro

Controparte_1, con il patrocinio
dell'Avv. Nadia Perego, giusto mandato generale alle liti di cui all'atto a rogito dott. *Per_1*
[...] Notaio in Fiumicino, in data 22.03.2024, Repertorio n. 37875, Raccolta n. 7313,
elettivamente domiciliato per il presente giudizio presso l'Ufficio dell'Avvocatura INPS in
Varese, Via Volta, n. 1,

RESISTENTE

OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidità *CP_1* - Inpdai - Enpals, etc.

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. iscritto a ruolo generale in data 10.02.2025, la Sig.ra *Parte_1*
[...] ha adito questo Tribunale chiedendo l'accertamento del diritto alla pensione di
vecchiaia in quanto affetta da patologie tali da renderla invalida nella misura pari o superiore
all'80%. Ciò in quanto la relativa domanda amministrativa (doc. 3 ricorrente) è stata respinta
da *CP_1* (doc. 4 ricorrente), come anche il ricorso amministrativo proposto dalla ricorrente
(doc. 5 ricorrente) che è stato respinto con delibera del 22.10.2024 in considerazione della

ritenuta insussistenza del requisito sanitario valido ai fini dell'accoglimento dell'originaria domanda di pensione di vecchiaia anticipata (doc. 6 ricorrente).

Sulla base di queste premesse la ricorrente ha adito l'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni, come precisate nelle note scritte depositate in data

14.07.2025: *"1. accertare e dichiarare: nei confronti dell' Controparte_2 [...] , in persona e corrente come indicato in atti, il diritto della Sig.ra Parte_1 [...] a conseguire la pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8 D. Lgs. n. 503/1992, in via principale, a far data dal 1.2.2024, stante il perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi precedentemente a quello sanitario, quest'ultimo perfezionatosi con effetto a far data dal 26.1.2023 altresì considerando la "finestra" di un anno o, in subordine, dal 1.3.2024 considerando il mese successivo la data di presentazione della domanda amministrativa o, ancora, in estremo subordine, dalla decorrenza ritenuta di Giustizia e ciò, ad ogni effetto e conseguenza di Legge, ergo con riconoscimento dei ratei maturati dall'accertata decorrenza, in accoglimento della domanda amministrativa n. 9199000117373 del 1.2.2024; 2. conseguentemente: revocare e/o annullare il provvedimento datato provvedimento dell'8.4.2024 dell' CP_1 di reiezione della domanda amministrativa n. 9199000117373 del 1.2.2024 di pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8 D. Lgs. n. 503/1992; 3. con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario".*

2. L'^{CP-} si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto. La difesa della parte resistente ha dedotto che, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto legislativo 30.12.1992 n. 503 (età per il pensionamento di vecchiaia) *"L'elevazione dei limiti di vecchiaia di cui al comma 1 [Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinata al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata] non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 %".*

Secondo la prospettazione dell' CP_1 , l'invalidità di cui alla citata norma va valutata secondo i parametri e le risultanze non dell'invalidità civile ma di quella ordinaria/occupazionale di cui alla L. n. 222/1984: ciò in quanto l'assicurato deve trovarsi in uno *status* di minore capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini.

In subordine, l' CP_1 ha rilevato che, poiché ai sensi dell'art. 149 disp. att. hanno comunque rilevanza, ai fini del presente giudizio, gli eventuali aggravamenti e le ulteriori infermità sopravvenute alla conclusione della fase amministrativa o non denunciate durante la stessa,

ove tale ipotesi ricorresse nel caso in esame l'eventuale riconoscimento del diritto in oggetto non potrà essere riconosciuto se non con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sia stata effettivamente raggiunta la soglia di invalidità e si siano perfezionati i requisiti amministrativi previsti.

3. Fallito il tentativo di conciliazione, non necessitando attività istruttorie, la causa è stata sviluppata con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Avendo le parti depositato le note entro il termine assegnato, la causa viene decisa con sentenza che si deposita.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i seguenti motivi.

I. La fattispecie oggetto di causa

La sig.ra **Parte_1** reclama in giudizio il proprio diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, D.Lgs. n. 503/1992, riferendo il possesso dei requisiti contributivi, anagrafici e sanitari integranti il diritto a tale prestazione.

La ricorrente, già invalida civile “...con **TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L 118/71**” a far data dal 26.01.2023, veniva convocata dall' **CP_1** resistente per una verifica ambulatoriale (cfr. docc. 1 e 8 ricorrente). La Commissione Medica competente, con verbale del 06.02.2023, ne confermava lo status di “**INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L 118/71**” (doc. 1 ricorrente).

In seguito, la sig.ra **Pt_1** in data 01.02.2024, inoltrava la domanda amministrativa n. 9199000117373 ad oggetto la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità superiore all'80% (doc. 3 ricorrente). L' **CP_1** respingeva detta domanda amministrativa con provvedimento dell'08.04.2024 con la seguente motivazione: “**Lei non è stata riconosciuta invalida in misura pari a superiore all'80% e, pertanto, non può usufruire del requisito ridotto di età per la pensione di vecchiaia**” (doc. 4 ricorrente). Anche il ricorso amministrativo proposto dalla ricorrente in data 20.08.2024 veniva respinto in ragione della ritenuta insussistenza del requisito sanitario valido ai fini dell'accoglimento dell'originaria domanda di pensione di vecchiaia anticipata (doc. 6 ricorrente).

II. La normativa di riferimento e la giurisprudenza rilevante

La questione che si pone in diritto è se, ai fini della liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, D.Lgs. n. 503/1992, debba tenersi in considerazione la ‘invalidità civile generica’ ovvero, come sostenuto dall' **CP_1**, la ‘riduzione permanente della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato’.

Occorre precisare che il D.Lgs. 30.12.1992, n. 503 (art. 1, comma 8) prevede la possibilità per i lavoratori, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, con invalidità non inferiore

all'80%, di anticipare l'età pensionabile (pensione di vecchiaia) a 55 anni per le donne e a 60 per gli uomini. L'ammontare dell'assegno viene calcolato con i metodi normalmente utilizzati (retributivo, contributivo o misto) per la pensione di vecchiaia, senza penalizzazioni.

Nel caso di specie, la domanda di pensione di vecchiaia è stata respinta dall'^{CP-} perché l' ^{CP_1} ha ritenuto che il requisito di legge valido a tali fini si riferirebbe all'invalidità al lavoro di cui all'art. 1 della L. n. 222/1984.

La questione oggetto di esame attiene dunque all'individuazione del tipo di invalidità a cui fare riferimento per stabilire la sussistenza del requisito sanitario, necessario per il riconoscimento della deroga rispetto ai limiti di età per la pensione di vecchiaia.

Sul punto si è già espressa da tempo la giurisprudenza della Suprema Corte (*ex plurimis*, Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sent. 13.09.2003, n. 13495): *“La percentualizzazione puntuale della invalidità in una misura finora estranea al regime pensionistico generale è già da sola significativa dell'intento legislativo di riferirsi a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nell'art. 1 della legge n. 222 del 1984, il quale accoglie una nozione di invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo”*. La Suprema Corte ha precisato che l'invalidità da considerare è quella civile come definita dal Decreto del Ministero della Sanità 05.02.1992, prescindendo dalla tipologia del lavoro svolto. Ciò in quanto il generico riferimento allo stato di invalidità senza l'espresso richiamo alla riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti le personali attitudini *“...conduce a ritenere che l'applicabilità della vecchia normativa in materia di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e quindi guadagno purché l'unico requisito opposto dalla legge riguarda appunto la misura dell'invalidità che non deve essere inferiore all'80%”*.

La giurisprudenza di merito (cfr. Corte d'Appello di Milano, Sez. Lavoro, sentenza n. 206/2021), in adesione alla tesi sopra citata ha ritenuto che *“... la normativa evocata a fondamento del ricorso ex art. 414 c.p.c. spiegato dall'odierna appellata sia applicabile in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se nel possesso di capacità di lavoro e guadagno e che, per converso, le ragioni opposte dall' ^{CP_1} , relative all'asserita indefettibilità del requisito di cui all'art. 1 della L. n. 222 del 12/06/1984, siano prive di fondamento”* (ciò in ossequio a Cassazione Civile, Sez. Lavoro, sent. n. 9081/2013 e Cassazione Civile, Sez. Lavoro, sent. n. 2382/2020).

Anche la più recente giurisprudenza di merito ha recepito tale orientamento (cfr. sentenza Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, n. 1377/2023) che è stato confermato dalla Corte d'Appello

di Milano con Sentenza n. 46/2024 del 22.01.2024 - che si riporta anche ex art. 118 disp. Att. c.p.c.: *“Si rileva che, sulle questioni sottoposte al giudizio di questo Collegio, la Corte d’Appello di Milano si è già espressa, in analoga fattispecie, con sentenza n. 206/2021 (Pres. BIANCHINI, Est. CP_3 , con le seguenti motivazioni: ‘il collegio ritiene che la normativa evocata a fondamento del ricorso ex art. 414 c.p.c. spiegato dall’odierna appellata sia applicabile in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se nel possesso di capacità di lavoro e di guadagno e che, per converso, le ragioni opposte dall’CP_1 , relative all’asserita indefettibilità del requisito di cui all’art 1 della L n° 222 del 12/06/1984, siano prive di fondamento. Con la decisione n. 9081/2013, che si richiama ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la S.C. ha affermato il seguente orientamento, che il collegio condivide integralmente: ‘1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, deducendo che la formulazione di tale norma è tale da includere anche la nozione di capacità lavorativa generica rilevante nell’ambito dell’invalidità civile. 2. La decisione impugnata, che si è posta in consapevole dissenso dal precedente di questa Corte n. 13495/2003, si fonda essenzialmente sul rilievo che la disposizione in parola è inserita in un contesto normativo concernente i trattamenti previdenziali e non quelli assistenziali, dal che dovrebbe derivarsi la rilevanza soltanto dell’invalidità accertata in base ai criteri fissati per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali ai sensi della L. n. 222 del 1984. 3. Ritiene il Collegio di non doversi discostare dal principio già fissato dal proprio ricordato arresto n. 13495/2003, ove è stato condivisibilmente rilevato che la percentualizzazione puntuale dell’invalidità in una misura fin ad allora estranea al regime pensionistico generale era già da sola significativa dell’intento legislativo di riferirsi a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nella L. n. 222 del 1984, art. 1, il quale accoglie una nozione di invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. In altri termini, il riferimento allo stato di invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della ‘capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini’ (capacità di lavoro specifica), rilevante a mente della L. n. 222 del 1984, art. 1 per il riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità, conduce a ritenere che l’applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perché l’unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell’invalidità, che non deve essere inferiore all’80%’. La decisione si pone nel solco già segnato dalle precedenti sentenze della Cassazione n. 13495/2003 e n. 15565/2004 con*

le quali si era affermato: 'la percentualizzazione puntuale dell'invalidità in una misura fino ad allora estranea al regime pensionistico generale è già da sola significativa dell'intento legislativo di riferirsi ad una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nell'articolo 1 della legge 222/1984, il quale accoglie una nozione di invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. In altri termini, il riferimento allo stato di invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini' (capacità di lavoro specifica), rilevante a mente dell'articolo 1 legge 222/1984 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, conduce a ritenere che l'applicabilità della vecchia normativa in materia di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e quindi di guadagno perché l'unico requisito opposto dalla legge riguarda appunto la misura dell'invalidità che non deve essere inferiore all'80%'. Infine, merita rilievo che l'orientamento sopra richiamato sia stato, proprio di recente, incidentalmente confermato dalla S.C. con la decisione n. 2382/2020, la quale ha ribadito il principio secondo cui 'il D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8 ha sempre consentito, e tuttora consente, ai soggetti invalidi in misura non inferiore all'80% l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di vecchiaia ad un limite di età più favorevole rispetto a quello previsto per la generalità dei cittadini'. La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., viene integralmente condivisa da questo Giudice. Le argomentazioni, poste a base del citato precedente, ben si attagliano al caso di specie, in cui la parte ricorrente ha invocato in primo grado il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata, ex art. 1, comma 8 D. Lgs. n. 503/1992, in ragione della propria invalidità civile, accertata nella misura del 100%, ai sensi della l. n. 118/1971, in data 10.10.2019. Esse appaiono conformi al tenore testuale della normativa di riferimento, in considerazione dell'ampiezza della formula adoperata per indicare i soggetti esonerati dall'elevazione dei limiti di età pensionabile".

La giurisprudenza citata ha statuito dunque che il D.Lgs. n. 503 del 1992, con la previsione contenuta nell'art. 1, comma 8, consente ai soggetti invalidi in misura non inferiore all'80% l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di vecchiaia ad un limite di età più favorevole rispetto a quello previsto per la generalità dei cittadini.

III. La decorrenza del trattamento

Con riguardo alla decorrenza del trattamento oggetto di causa, la sentenza n. 46/2024 della Corte d'Appello di Milano cit. ha chiarito quanto segue - che si riporta anche ex art. 118 disp.

Att. c.p.c.: *“il differimento dell’accesso al pensionamento è stato stabilito dall’art. 1 co. I lett. a) DL 31.5.2010 n. 78 per il periodo di ‘dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti’. Come è noto, l’orientamento giurisprudenziale consolidatosi dal 2018 in poi, condiviso dal Collegio, ha esteso lo slittamento di un anno, previsto dalla citata normativa, ‘anche agli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento’ (Cass. 29191/2018; Cass. 2382/2020). Nel caso di specie, l’ultimo requisito occorrente al conseguimento del diritto alla pensione si è concretizzato – come sopra esposto – il 1°.10.2019, giorno di accertamento del presupposto sanitario, essendo quelli restanti già in essere dal 2016. Del tutto correttamente, pertanto, Pt_2 ha invocato il riconoscimento del diritto oggetto di causa a far tempo dal 1°.11.2020, giorno in cui è decorso il termine annuale a partire dal primo giorno del mese successivo all’accertamento della propria condizione di invalidità totale”.*

La domanda svolta in via principale dalla parte ricorrente è dunque meritevole di accoglimento. Infatti, l’ultimo requisito occorrente al conseguimento del diritto alla pensione si è concretizzato in data 26.01.2023, giorno di accertamento del presupposto sanitario, essendo quelli restanti già in essere precedentemente. Correttamente, pertanto, la sig.ra Pt_1 ha invocato il riconoscimento del diritto oggetto di causa a far tempo dal 1.02.2024, giorno in cui è decorso il termine annuale a partire dal primo giorno del mese successivo all’accertamento della propria condizione di invalidità totale.

IV. Conclusioni

A tutto quanto sopra argomentato - e in ossequio alla giurisprudenza citata - consegue l’accoglimento del ricorso con declaratoria del diritto della ricorrente ad accedere alla prestazione per cui è causa. Va pertanto dichiarata la sussistenza dei requisiti in capo alla ricorrente per conseguire la pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, D. Lgs. n. 503/1992, a far data dal 01.02.2024, stante il perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi precedentemente a quello sanitario, quest’ultimo perfezionatosi in data 26.01.2023, considerando altresì la “finestra” di un anno normativamente prevista.

In applicazione del principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., I^{CP-} deve essere condannato al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi 2.700,00 euro per compensi (applicati i medi nello scaglione fino a 26.000, omessa la fase istruttoria, ridotta la decisionale), oltre spese generali, CU per euro 43,00 e accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- accoglie il ricorso e, accertato il diritto della ricorrente a conseguire la pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, D. Lgs. n. 503/1992 a far data dal 01.02.2024, condanna l' ^{CP-} al pagamento della stessa a far data dal 01.02.2024 oltre interessi legali dai singoli ratei al saldo;
- condanna l'istituto resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente in complessivi euro 2.700,00, oltre spese generali, CU per euro 43 e accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Busto Arsizio, 6 agosto 2025

Il Giudice del lavoro

Dott.ssa Emanuela Fedele